

### ***Titolo esecutivo***

Il nuovo testo dell'art. 474 c.p.c., nel configurare la *vis compulsiva* solo a determinati atti, pone un'importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente.

Conferma che l'esecuzione forzata non può che aver luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo (che viene affermato come esistente), liquido (determinato) ed esigibile (non sottoposto a termine e condizioni), precisando che sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e ALTRI ATTI ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Per altri atti si intendono: a) titolo esecutivo europeo, di recente adottato con Regolamento CEE n. 805/04, che amplia il novero di titoli a disposizione dei creditori; b) verbali di conciliazione. La menzione di altri atti è un'innovazione che, secondo il De Stefano, costituisce una clausola di chiusura con la quale si riafferma il principio della riserva di legge in tema di individuazione dell'efficacia del titolo esecutivo, quantomeno fuori dal processo. Ne consegue che non possono essere previsti titoli esecutivi da norme di rango inferiore a quello di una legge formale o a questa equiparata.
- 2) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essa contenute, le cambiali nonché gli altri titoli di credito cui la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia.
- 3) Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

La ricomprensione tra i titoli esecutivi, quanto alle obbligazioni relative a somme di danaro, delle scritture private autenticate desta alcune

perplessità, attese le minori garanzie che esse offrono rispetto agli atti pubblici.

La scrittura di cui al numero 2 può provenire dall'obbligato, o portare la sottoscrizione di tutte le parti interessate .

L'autentica può essere fatta da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

Le scritture devono contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'obbligazione che deve riguardare somme di denaro certe, liquide ed esigibili.

Nella prima stesura le predette scritture private autenticate erano inoltre tra i titoli esecutivi inseriti nel n. 3. Con gli interventi correttivi sono stati portati dal legislatore tra i titoli inseriti nel n. 2.

La nuova collocazione, per alcuni autorevoli commentatori della novella, potrebbe risolvere i dubbi sorti in ordine all'applicazione della novità, ampliandone la portata.

In pratica il detto spostamento, unito all'obbligo di trascrizione integrale del titolo nel precetto (al pari delle cambiali), potrebbe far giungere a ritenere che il legislatore ha inteso che, a tali scritture, non debba essere apposta la formula esecutiva e che non si ponga alcun problema di conservazione del titolo e non necessiti di rilascio copia autentica.

In altri termini il notaio o il pubblico ufficiale dovrebbero limitarsi – dopo aver autenticato i sottoscrittori – ad apporre l'autentica e restituire l'atto, senza alcun obbligo di controllo sul contenuto dello stesso e sull'esistenza di altre dichiarazioni riguardanti le medesime obbligazioni.

Va però evidenziato che la norma non introduce un generalizzato potere di autentica in capo ai pubblici ufficiali e, quindi, va ritenuta meramente

ricognitiva dei poteri già esistenti. Ogni ampliamento del novero dei pubblici ufficiali abilitati all'autentica deve, infatti, essere fondato su specifiche previsioni di legge, devono - cioè - essere specificamente abilitati.

A norma dell'art. 2703 l'autentica consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrive è stata apposta in sua presenza, previa identificazione di colui che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale, quindi, deve essere in possesso di una specifica competenza in tema di autenticazione, prevista dalla legge, ed inoltre la necessità di apporre la formula esecutiva su di una copia dell'atto la cui sottoscrizione è stata autenticata comporta anche la necessità che il pubblico ufficiale sia abilitato a conservare l'atto stesso presso di sé (o per legge o per volontà delle parti).

Se è vero che va escluso qualunque controllo sul merito dell'atto da parte del pubblico ufficiale è pur vero, contrariamente a quanto argomentato dai sostenitori della prima interpretazione della novella, che per il titolo esecutivo - ex art. 474 comma 2 n. 3 c.p.c. - è ritenuta necessaria l'apposizione della formula esecutiva, ovvero il rilascio di copia in forma esecutiva, che funge da titolo.

Almeno fino all'introduzione della novella, presupposto per il rilascio dell'unica copia esecutiva è sempre stato l'esistenza di un unico originale depositato presso un pubblico ufficio.

La scrittura privata autenticata, invece, è nella disponibilità assoluta delle parti che hanno sottoscritto, mentre l'autentica è atto che proviene da un soggetto esterno al negozio.

In pratica, sostiene De Stefano, l'unico modo per consentire il rilascio in forma esecutiva di una scrittura privata è che l'autentica abbia luogo da

parte di un pubblico ufficiale che abbia la potestà non solo di autentica, ma soprattutto di conservare l'atto e di rilasciare copie autentica.

4) La riforma, poi, introduce un intero 3° comma all'art. 474 c.p.c. che prevede che l'esecuzione forzata per consegna o rilascio per consegna non può aver luogo in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3, 2° comma.

Ne consegue che la predetta esecuzione può aver luogo solo in forza di a) sentenza; b) altri provvedimenti giudiziari; c) altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo; d) atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale autorizzati a riceverli.

Opportunamente il Legislatore ha escluso la possibilità per le scritture private di costituire titolo esecutivo; la disposizione consente di sostenere che possa costituire titolo esecutivo per il rilascio anche un contratto che, stipulato nella forma dell'atto pubblico, preveda la restituzione dell'immobile ad una certa scadenza (contratti di locazione, compravendita, leasing etc.).

In merito al d. i., all'art. 642, co. 2, c.p.c. (esecuzione provvisoria) viene previsto che, se il ricorrente presenta documentazione sottoscritta dal debitore e comprovante il diritto fatto valere, il Giudice può concedere l'esecuzione provvisoria indipendentemente dalla dimostrazione del grave pregiudizio.

La norma tende ad anticipare gli effetti dell'art. 648 c.p.c. e a disincentivare tutte quelle controversie meramente dilatorie con le quali il debitore - prima della riforma - resisteva in giudizio al solo fine di ritardare l'aggressione da parte del creditore.

Nella norma, va evidenziato, si fa riferimento al termine "documentale" e non si richiede alcuna autenticazione della sottoscrizione (andrebbe coordinata con la novità sul valore probatorio della posta elettronica).

La riforma, inoltre, elimina la possibilità della notifica del titolo esecutivo giudiziale al procuratore costituito. Pertanto, perché sia validamente notificata in forma esecutiva, la sentenza va notificata al debitore in persona.

E' stato, poi, eliminato l'ultimo periodo del II comma dell'art. 479 c.p.c.. Ne consegue che:

- la notifica in forma della sentenza effettuata alla parte di persona è valida solo ai fini dell'esecuzione;
- per la proposizione dell'appello rimane indispensabile la notifica al procuratore costituito;
- per conseguire entrambi gli effetti è necessaria una duplice notificazione (alla parti e al procuratore).